

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2001 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2001

che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 2 e 3,

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC) in materia di visti, di cui all'allegato A, articolo 1, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis ⁽³⁾, riferimento SCH/Com-ex (99) 13, è stata stabilita ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in seguito denominata «convenzione».
- (2) Talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato «protocollo», contenute nell'ICC e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle autorità consolari competenti in materia.
- (3) In base all'allegato 11 dell'ICC, è stato inoltre elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, di cui all'allegato A della decisione

1999/435/CE riferimento SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14. È necessario che le disposizioni di tale manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative di tali autorità.

- (4) È stato inoltre elaborato un manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati [doc. SCH/II (95) 16 rev. 19], di cui all'allegato A della decisione 1999/435/CE, riferimento SCH/Com-ex (99) 13. È necessario che anche le disposizioni di questo manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente.
- (5) Infine, a norma della decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (94) 15 rev ⁽⁴⁾, il documento SCH/II-Vision (99) 5 [in seguito denominato «Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)»] che stabilisce, tra l'altro, i principi che disciplinano l'applicazione della procedura automatizzata per la consultazione, ai fini del rilascio dei visti, delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione, dev'essere allegato alla decisione del Comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex (94) 15 rev. È altresì necessario che le disposizioni di cui alla «Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)» siano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente.
- (6) Talune disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione, in particolare l'articolo 17, come pure dell'ICC, prevedono misure di esecuzione adottate anteriormente al 1º maggio 1999 dal Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen, al quale il Consiglio si è sostituito a norma dell'articolo 2 del protocollo. Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo, la cooperazione nel campo di applicazione dell'acquis di Schengen è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹⁾ GU C 164 del 14.6.2000, pag. 7.

⁽²⁾ Parese reso il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24.